

DELIBERA N. 37/09/CSP

Segnalazione dell'Onorevole Marco Pannella (Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), della Signora Antonella Casu (Radicali Italiani), dell'Onorevole Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D'Elia (Associazione Nessuno Tocchi Caino) nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Tre") per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("In ½ ora")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTO il provvedimento recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002 e modificato nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la segnalazione dell’Onorevole Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e Presidente del Senato del Partito Radicale nonviolento transnazionale e transpartito), della Signora Antonella Casu (Segretaria dei Radicali Italiani), dell’Onorevole Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D’Elia (Segretario dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino), pervenuta in data 26 febbraio 2009 (prot. n. 15326), con la quale si assume che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, esercitata dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., nel periodo successivo alle elezioni politiche e, precisamente a partire dal 14 aprile 2008 fino al 22 febbraio 2009, ha trasmesso numerose puntate del programma “*In 1/2 ora*”, discriminando ed ignorando totalmente le posizioni e le iniziative politiche e parlamentari dei soggetti politici radicali (vicende della sinistra italiana, crisi economica, politica internazionale, Italia degli sprechi, informazione, politiche scolastiche, problematiche sul lavoro, questione morale, ultime elezioni, politiche del Governo, vicende del Partito Democratico, con interventi specifici in tema di immigrazione, diritti dei cittadini comunitari, visite nelle carceri, campagna per l’istituzione di una anagrafe pubblica degli eletti, trattato internazionale con la Libia, testamento biologico ed eutanasia, liberazione dei prigionieri di Guantanamo, caso Politoskaja, riforma delle pensioni, vicende della Commissione parlamentare di Vigilanza, Comitato nazionale dei Radicali italiani e manifestazioni contro l’omofobia vaticana), non assicurando la completezza, l’obiettività, l’equità, la lealtà, l’imparzialità e la correttezza dell’informazione, né tantomeno la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in violazione delle disposizioni recate dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) e dall’atto di indirizzo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell’11 marzo 2003;

VISTA la nota in data 3 marzo 2009 (prot. n. 16493) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono state richieste informazioni alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta in data 10 marzo 2009 (prot. n. 19634 del 12 marzo 2009), nella quale la concessionaria del servizio pubblico ha rilevato, in particolare, che:

- in via preliminare, la risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non costituisce, né può costituire memoria difensiva in mancanza di contestazione e/o di avvio del procedimento;
- con la segnalazione in questione gli esponenti prospettano, in sostanza, le medesime doglianze formulate nelle denunce inviate il 16 ottobre 2007, il 18 luglio 2008 e il 9 dicembre 2008 in relazione alle quali la concessionaria del servizio pubblico ha fornito le informazioni che si allegano e si richiamano nelle argomentazioni e nelle eccezioni in esse contenute; rispetto alle stesse segnalazioni l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deliberato con i provvedimenti n. 169/07/CSP, n. 232/08/CSP e n. 6/09/CSP, in ordine ai quali la Rai ha già presentato ricorso al Tar del Lazio, e, relativamente alla delibera n.6/09/CSP, il ricorso è in fase di finalizzazione;
- più precisamente, come altre volte evidenziato, il provvedimento del 18 dicembre 2002 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'articolo 2, lettere da a) ad e), individua i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica;
- per una fattispecie analoga a quella in esame, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che le associazioni segnalanti, espressione politica dell'area radicale, sono soggetti politici legittimati, in quanto rappresentate al Parlamento europeo (delibera n. 232/08/CSP);
- tuttavia, non sembra che le associazioni denuncianti possano comprendersi nell'ambito dell'articolo 2 della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: nella sentenza del Tar Lazio, Sez. II, del 12 gennaio 2005, infatti, si stabilisce che non risulta il collegamento della Lista Bonino – soggetto politico autonomo presente nello schieramento politico con un proprio elenco di candidati ed una propria caratterizzazione politica – alla ricorrente Associazione, tale da giustificare la rappresentanza processuale;
- va sottolineato che il programma in questione è di approfondimento informativo, per cui la presenza dei soggetti politici - determinata da esigenze correlate all'approfondimento di tematiche dell'attualità e della cronaca sia interna che internazionale - non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio di ripartizione matematicamente paritaria degli spazi;
- la valutazione del caso in esame non può, quindi, prescindere dalla verifica della presenza degli esponenti dei soggetti denunciati nei programmi appartenenti all'area dell'informazione complessivamente considerata, in linea con l'orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- inoltre, l'area radicale, a cui appartengono i segnalanti, è confluita all'interno del Partito Democratico con le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008;
- per l'effetto, dai dati del monitoraggio della concessionaria pubblica messi a disposizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si evince che, nel periodo considerato, nei programmi di informazione sono stati presenti gli esponenti dell'area radicale e, più in generale, del Partito Democratico;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, che le istruttorie intese a rilevare le violazioni dell'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, espressione del più ampio principio del pluralismo informativo, sono effettuate sulla base della legge n. 241/90 e che pertanto con la richiesta di informazioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante la contestata violazione della normativa in materia, viene comunicato l'avvio del procedimento, ponendo la parte in grado di fornire argomentazioni difensive;

RILEVATO, quanto all'eccezione del difetto di legittimazione delle associazioni segnalanti, che l'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottato nella seduta del 18 dicembre 2002 - modificato nella seduta del 29 ottobre 2003 - prevede che è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, a ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale o che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo e che analoga previsione è contenuta nella delibera n. 22/06/CSP;

CONSIDERATO che, come già affermato nella delibera n. 06/09/CSP del 28 gennaio 2009, le associazioni segnalanti, espressione politica dell'area radicale, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei rami del Parlamento nazionale – in quanto i suoi rappresentanti sono stati eletti nella lista del Partito Democratico nelle recenti consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 – sono soggetti politici legittimati, risultando eletti al Parlamento europeo, con il simbolo “Lista Emma Bonino”, l'onorevole Marco Pannella e l'onorevole Marco Cappato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione *“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale,*

nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO, quanto alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione, che essa non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento. Secondo quanto esplicitato dall'Autorità nella delibera n. 73/08/CSP, *“il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi (applicabile invece alla comunicazione politica). D'altra parte, secondo consolidati canoni interpretativi, il principio di parità di trattamento va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga”;*

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi al programma “In ½ ora” diffuso da Rai Tre, nel periodo tra il 15 aprile 2008 (giorno successivo alle votazioni per le elezioni politiche 2008) e il 5 marzo 2009 non risultano presenze di esponenti dei soggetti politici segnalanti;

CONSIDERATO, peraltro, che con la delibera n. 36/09/CSP adottata in data odierna è stato già ordinato alla Rai di prevedere, nelle prime puntate utili e comunque prima della convocazione dei comizi per le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, la presenza dei soggetti politici appartenenti all'area del movimento radicale nei programmi di approfondimento informativo “Porta a Porta” diffuso dall'emittente Rai Uno, “Annozero” diffuso dall'emittente Rai Due e “Ballarò” diffuso dall'emittente Rai Tre, al fine di assicurare, anche attraverso spazi compensativi, il rispetto dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento;

CONSIDERATO, pertanto, che la misura adottata nei confronti delle citate trasmissioni di approfondimento informativo irradiate dalle tre reti televisive della Rai, le quali complessivamente hanno opportunità di ascolto maggiori di quella del programma “In ½ ora”, può ritenersi soddisfattiva anche dell’interesse sotteso all’esposto in questione;

CONSIDERATO che nella denuncia inviata gli esponenti hanno, altresì, richiesto di valutare il comportamento tenuto dall’emittente Rai Tre anche ai fini dell’avvio della procedura di cui all’articolo 48 del Testo Unico della radiotelevisione, stante l’asserita violazione, oltre che dei principi in materia di pluralismo informativo dettati dai citati articoli 3 e 7 del Testo Unico, anche degli specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo previsti dall’articolo 45 del medesimo Testo Unico e dal contratto di servizio;

CONSIDERATO che la verifica dell’adempimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 48 del Testo Unico della radiotelevisione, è attribuita al Consiglio dell’Autorità e che la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, competente in materia ai sensi del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazione, ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’apertura della relativa istruttoria sulla base dell’asserita perdurante mancanza di apertura, da parte delle trasmissioni informative complessivamente irradiate dalla Rai, alle opinioni e tendenze politiche dei rappresentanti dell’area radicale, segnalata anche in ulteriori esposti presentati dai medesimi soggetti politici;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

il non luogo a provvedere per le motivazioni indicate in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli, 18 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola